



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle strade USTRA

ISTRUZIONI
STRUTTURE
RIFORNIMENTO E
RISTORO SULLE
AREE DI SOSTA

Edizione 2021 V3.00
ASTRA 71001

Colophon

Autori / Gruppo di lavoro

Baumgartner Tosca

(USTRA DG-RDL)

Freitag Dominic

(USTRA DG-RDL)

Sutter René

(USTRA DG-RDL)

Traduzione

Servizio linguistico USTRA

(versione originale in tedesco)

A cura di

Ufficio federale delle strade USTRA

Divisione Reti stradali N

Standard e sicurezza infrastrutture

3003 Berna

Ordinazione

Il documento può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.astra.admin.ch.

© USTRA 2021

Riproduzione consentita, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Prefazione

Le aree di sosta costituiscono parte integrante delle strade nazionali, come stabilito dall'articolo 2 lettera e OSN, e possono ospitare, secondo l'articolo 7a LSN, punti di vendita e ristoro, la cui gestione richiede l'autorizzazione dell'USTRA (art. 7 cpv. 1 OSN). L'utilizzo di superfici appartenenti alle strade nazionali è soggetto al pagamento di un canone (art. 29 cpv. 2 OSN).

Le Istruzioni ASTRA 71001 *Strutture di rifornimento e ristoro sulle aree di sosta* disciplinano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione e i requisiti da osservare, con l'intento di assicurare un'attuazione uniforme.

La presente riedizione (2021, V3.00) consiste in un allineamento della versione previgente (2014 V2.02) all'ordinanza sulle strade nazionali (OSN) rivista il 1° gennaio 2018; precisa il concetto di struttura mobile secondo l'articolo 7 capoverso 5 OSN e introduce modalità semplificate di fatturazione, oltre a modifiche redazionali, fra cui un avvicinamento terminologico ai testi normativi (art. 7 OSN e 7a cpv. 1 LSN).

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore

Indice

	Colophon	2
	Prefazione	3
1	Introduzione	7
1.1	Campo d’applicazione	7
1.2	Riferimenti normativi	7
1.3	Entrata in vigore e modifiche	7
2	Requisiti generali	8
2.1	Premessa	8
2.2	Dimensioni di struttura e postazione	8
2.3	Numero di postazioni per area di sosta	8
2.4	Postazioni.....	8
2.5	Sicurezza della circolazione.....	8
3	Requisiti per le strutture di ristoro	9
3.1	Premessa	9
3.2	Accesso.....	9
4	Prodotti offerti	10
5	Orari di apertura	11
6	Allacciamento alla rete	12
7	Pulizia	13
8	Segnaletica e pubblicità	14
9	Procedura	15
9.1	Domanda.....	15
9.2	Autorizzazioni cantonali e comunali.....	15
9.3	Consultazione del Cantone	15
9.4	Competenza	15
9.5	Durata dell’autorizzazione.....	15
9.6	Rinuncia e revoca (ordinaria e straordinaria) dell’autorizzazione	16
9.7	Commissioni e canone d’uso	16
10	Contenuto dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29 OSN	17
11	Disposizioni transitorie	18
	Allegati	19
	Riferimenti bibliografici	21
	Cronologia redazionale	23

1 Introduzione

1.1 Campo d'applicazione

Le presenti Istruzioni si applicano a tutti gli esercizi di somministrazione, vendita e piccola ristorazione (di seguito *strutture di ristoro*) e distributori automatici di cibi e bevande (di seguito *distributori automatici*) nelle aree di sosta lungo le strade nazionali di prima e seconda classe (art. 2 e 3 LSN [1]) e, per analogia, anche di terza classe.

Per domande di autorizzazioni giornaliere è possibile derogare alle presenti Istruzioni.

1.2 Riferimenti normativi

1. Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11), articoli 6 e 7a [1]
2. Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111), articoli 2 lettera e, 7, 29 e 54 [1]
3. Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), articolo 98 capoverso 3 lettera c [3]
4. Ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA; RS 172.047.40), articolo 4 capoverso 1 lettera a [4]

1.3 Entrata in vigore e modifiche

Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 01.01.2021. La cronologia redazionale è riportata a pagina 23.

2 Requisiti generali

2.1 Premessa

Le strutture di ristoro sono ammesse unicamente nelle aree di sosta idonee per dimensioni, conformazione e regime di traffico e su terreni compatti (p. es. pavimentati o ricoperti di grigliati erbosi in pietra).

Nelle aree di sosta non ritenute idonee si può autorizzare la presenza di un distributore automatico.

2.2 Dimensioni di struttura e postazione

Una struttura (compresi gli annessi quali tavoli, sedie e ombrelloni) può occupare complessivamente una superficie massima di 40 m², compresa anche un'eventuale tenda di massimi 20 m², preferibilmente incorporata al chiosco. All'interno di quest'ultima non è tuttavia permesso installare palchi o simili.

2.3 Numero di postazioni per area di sosta

Su ogni area di sosta può essere autorizzata una sola struttura di ristoro o in alternativa un distributore automatico.

2.4 Postazioni

Gli spazi, assegnati dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) in collaborazione con l'Unità territoriale, devono essere collocati possibilmente nei pressi dei fabbricati esistenti (WC); possono essere contrassegnati sul suolo.

È vietato occupare aree di parcheggio o parti della carreggiata.

2.5 Sicurezza della circolazione

Gli spazi destinati a ospitare le strutture e i distributori automatici vanno scelti in modo tale da non compromettere la sicurezza della circolazione sull'area di sosta.

La collocazione delle strutture deve essere tale da evitare l'incrocio diretto di pedoni e veicoli, ingorghi e ostacoli alla circolazione.

L'accesso al punto vendita deve possibilmente trovarsi alle spalle del lato riservato alla circolazione.

3 Requisiti per le strutture di ristoro

3.1 Premessa

Sono ammesse solo strutture mobili (p. es. container, bancarelle o autonegozi/rimorchi per la vendita ambulante registrati e immatricolati) non fissate stabilmente al suolo (art. 7 cpv. 5 OSN [2]), rimovibili in qualsiasi momento dall'area di sosta entro 48 ore.

Eventuali modifiche costruttive alla struttura mobile (in forma di avancorpi, come p. es. costruzioni in legno) successive al rilascio dell'autorizzazione necessitano dell'approvazione scritta dell'USTRA. Le Unità territoriali assicurano il controllo in loco per conto dell'USTRA, informando quest'ultimo in caso di violazioni.

3.2 Accesso

La struttura mobile deve raggiungere e lasciare l'area di sosta attraverso la strada nazionale.

4 Prodotti offerti

I prodotti offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada (art. 7 cpv. 4 OSN [2]).

È ammessa la vendita di generi alimentari per il consumo al momento e di tabacchi.

L'offerta non deve includere beni o servizi speciali (p. es. orologi, abbigliamento, libri, articoli sportivi, servizi di lavanderia o lustrascarpe, massaggi). L'USTRA può concedere deroghe a questa disposizione.

La mescita e la vendita di alcolici e prodotti contenenti alcol sono vietate (art. 7 cpv. 4 OSN [2]).

5 Orari di apertura

Fatte salve condizioni e disposizioni cantonali più restrittive, l'orario di apertura giornaliero può estendersi al massimo dalle 05.00 alle 22.00.

Le strutture non hanno l'obbligo di rimanere aperte durante l'intera fascia oraria consentita.

6 Allacciamento alla rete

Il richiedente deve provvedere agli allacciamenti necessari (p. es. elettrici e idrici) della struttura di ristoro o del distributore automatico. Qualora sia necessario allacciarli mediante l'infrastruttura della strada nazionale, prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve procedere personalmente alle verifiche del caso con l'Unità territoriale competente e informarsi sui costi a suo carico.

7 Pulizia

Il richiedente è tenuto a garantire lo smaltimento delle acque e dei rifiuti e la rimozione dall'area di sosta della spazzatura in relazione all'esercizio dell'attività ristorativa. Qualora venga meno a tale obbligo, il compito è assunto dall'USTRA a spese del richiedente.

8 Segnaletica e pubblicità

Lungo la carreggiata continua della strada nazionale è vietato collocare cartelli che segnalino la struttura di ristoro o il distributore automatico (cfr. art. 7 cpv. 6 OSN [2]).

La pubblicità sull'area di sosta è ammessa entro i limiti definiti dall'articolo 98 capoverso 3 lettera c dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21 [3]), soltanto all'interno della superficie autorizzata della postazione e in riferimento ai prodotti offerti.

9 Procedura

9.1 Domanda

Le postazioni sono assegnate direttamente dall'USTRA, in collaborazione con le Unità territoriali, su richiesta degli interessati. La domanda scritta deve contenere specificamente le informazioni seguenti:

- area di sosta (inclusa direzione di marcia) e postazione desiderate;
- genere e dimensioni della struttura di ristoro o del distributore automatico, annessi inclusi, allegando documentazione completa;
- servizi e prodotti offerti;
- modulo «Attestazione e dati del richiedente» debitamente compilato (cfr. allegato), compresi gli allegati / i documenti richiesti.

Qualora siano state presentate più domande per la stessa area di sosta, l'autorizzazione è rilasciata al primo richiedente; per la determinazione della data di presentazione fa fede il timbro postale. Alle domande di rinnovo si applica il punto 9.5.

9.2 Autorizzazioni cantonali e comunali

Il richiedente è tenuto ad acquisire personalmente tutte le autorizzazioni cantonali e comunali necessarie (autorizzazione alla gerenza di un esercizio pubblico, permesso della polizia del fuoco, autorizzazione dell'Ispettorato cantonale delle derrate alimentari, permessi di lavoro nel caso di lavoratori stranieri, permessi di costruzione ecc.) e ad esibirle alle autorità cantonali competenti su loro richiesta in qualsiasi momento.

9.3 Consultazione del Cantone

Se un'area di sosta possiede i requisiti descritti ed è stata presentata apposita domanda, occorre consultare il Cantone di ubicazione e il Cantone limitrofo nel caso in cui sul loro territorio sia presente un'area di servizio nel raggio di dieci chilometri dall'area di sosta in questione. Le condizioni e i vincoli di tali Cantoni devono essere tenuti in debita considerazione.

9.4 Competenza

Se il richiedente è in regola con tutti i requisiti delle presenti Istruzioni, l'USTRA può rilasciare l'autorizzazione.

9.5 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata per una durata massima di 5 anni (art. 7 cpv. 2 lett. b OSN [2]).

L'autorizzazione può essere rinnovata, su richiesta dell'interessato da presentare sei mesi prima della scadenza, ogni volta per una durata non superiore a 5 anni.

Se oltre al precedente gestore si candidano altri soggetti per la stessa postazione, l'autorizzazione è rilasciata al candidato che presenta l'offerta complessivamente migliore.

9.6 Rinuncia e revoca (ordinaria e straordinaria) dell'autorizzazione

Il richiedente può rinunciare in qualsiasi momento a esercitare i diritti derivanti dall'autorizzazione, formalizzando la richiesta con preavviso di almeno tre mesi.

L'USTRA può revocare in qualsiasi momento e con validità immediata l'autorizzazione per motivi importanti, in particolare in caso di riparazioni, cambiamenti, ampliamenti o modifiche della destinazione d'uso dell'area (p. es. installazione di un cantiere).

L'USTRA può inoltre revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, con validità immediata e senza indennizzo qualora il richiedente contravvenga alle disposizioni legali o non osservi le prescrizioni o le condizioni poste dall'autorizzazione, oppure qualora gli standard di pulizia non corrispondano a quanto previsto al punto 7.

In caso di revoca dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a rimuovere la struttura di ristoro alla prima richiesta e senza diritto ad alcun risarcimento, entro 48 ore, a proprie spese. Se necessario, l'USTRA è autorizzato a ordinare l'esecuzione d'ufficio a rischio e per conto del richiedente.

9.7 Commissioni e canone d'uso

Per il rilascio dell'autorizzazione è riscossa una commissione unica di CHF 300.--, conformemente al punto 5.1 dell'allegato dell'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sugli emolumenti USTRA.

Il richiedente è inoltre tenuto a versare un canone mensile di base di CHF 600.-- per un'attività di ristoro o di CHF 200.-- per un distributore automatico.

Viene inoltre riscosso un canone forfettario il cui importo è stabilito dall'USTRA in base all'importanza della postazione, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- dimensioni e posizione dell'area di sosta (standard costruttivo e numero di posteggi)
- traffico giornaliero medio (TGM) nell'area di sosta
- distanza dalla più vicina area di servizio (impianto accessorio) o area di sosta con struttura di ristoro.

Nella determinazione dell'importo si può inoltre tenere debitamente conto della collaborazione del richiedente nella gestione dell'area di sosta (p. es. pulizia oltre i requisiti di cui al punto 7).

Il canone forfettario è fatturato e riscosso a cadenza annua.

Sono inoltre a carico del richiedente i costi di pulizia e quelli per l'allacciamento ai servizi pubblici (elettrica, idrica, fognature); essi vengono fatturati separatamente dall'Unità territoriale.

¹ RS 172.047.40

10 Contenuto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 OSN

L'autorizzazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- descrizione precisa della postazione e della struttura mobile autorizzata, annessi inclusi;
- orari di apertura;
- riferimento al divieto di mescita e vendita di alcolici;
- requisiti di approvvigionamento e smaltimento;
- divieto di sublocazione e cessione dell'autorizzazione;
- declinazione di responsabilità per eventuali danni alla struttura di ristoro o al distributore automatico provocati da atti di vandalismo, cantieri ecc.;
- esclusione del risarcimento per la perdita di guadagno in caso di chiusura temporanea/duratura dell'area di sosta nell'interesse delle strade nazionali (cantieri, sicurezza della circolazione ecc.);
- inizio e durata dell'autorizzazione;
- commissioni e canone d'uso insieme alle condizioni di pagamento.

11 Disposizioni transitorie

Le presenti Istruzioni si applicano a tutte le domande pervenute dopo la loro entrata in vigore.

Le autorizzazioni in essere devono essere adeguate alle Istruzioni in occasione di un eventuale rinnovo ai sensi del punto 9.5. Lo stesso vale per analogia anche per i contratti ripresi dai Cantoni.

L'applicabilità delle presenti Istruzioni è determinata dal momento di presentazione della domanda.

Allegati

I	Attestazione e dati del richiedente	20
---	---	----

I Attestazione e dati del richiedente

Domanda per la gestione di strutture di rifornimento e ristoro sulle aree di sosta

La domanda concerne l'area di sosta _____
sulla strada nazionale N _____

Generalità del richiedente

Cognome: _____
 Nome: _____
 Via / numero civico _____
 NPA e località: _____
 Telefono: _____
 Cellulare: _____
 Indirizzo e-mail: _____

Istruzioni "Strutture di rifornimento e ristoro sulle aree di sosta", edizione 2021 V3.00

Dichiaro di aver **ricevuto, letto e compreso** le Istruzioni dell'USTRA "Strutture di rifornimento e ristoro sulle aree di sosta", edizione 2021 V3.0 e **mi impegno a osservarle sempre e scrupolosamente**.

Luogo, data: _____ Firma: _____

Documenti da inoltrare obbligatoriamente con il presente modulo:

- estratto del registro delle esecuzioni
- documentazione relativa al chiosco / all'autonegozio / al rimorchio per la vendita ambulante / al distributore automatico, corredata di fotografia a colori e indicazione delle dimensioni della struttura di ristoro, annessi inclusi (p. es. tavoli, sedie, ombrelloni)
- servizi e prodotti offerti
- polizza di versamento o indicazione precisa del conto bancario / conto corrente postale per eventuali rimborsi.

Dichiaro di aver compilato in modo veritiero il modulo.

Luogo, data _____ Firma: _____

Riferimenti bibliografici

Leggi federali

- [1] [1] Confederazione Svizzera (1960), **Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)**, RS 725.11, www.admin.ch.
-

Ordinanze

- [2] Confederazione Svizzera (2007), **Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)**, RS 725.111, www.admin.ch.
-
- [3] Confederazione Svizzera (1979), **Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)**, RS 741.21, www.admin.ch.
-
- [4] Confederazione Svizzera (2007), **Ordinanza del 7 novembre 2007 sugli emolumenti USTRA (OEmo-USTRA)**, RS 172.047.40, www.admin.ch.
-

Cronologia redazionale

Edizione	Versione	Data	Operazione
2021	3.00	01.01.2021	Entrata in vigore edizione 2021 (versione originale in tedesco)
2014	2.02	20.11.2014	Pubblicazione versione italiana
2014	2.01	27.05.2014	§9.1: Per la domanda di rinnovo si applica il punto 9.5
2014	2.00	12.05.2014	Entrata in vigore edizione 2014 (versione originale in tedesco)
2009	1.00	01.05.2009	Entrata in vigore edizione 2009 (versione originale in tedesco)

